R.G. n. 666/2014

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Mauro Sonego

nel procedimento iscritto al n. 666/2014 R.G. promosso con ricorso depositato l'11.3.2014 da

SIGNOR , rappresentato e difeso dall'avv. D. ZAPPIA e elettivamente domiciliato presso il suo studio in via CRISPI 4 TRIESTE, giusta delega a margine del ricorso

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO DI GORIZIA, rappresentato e difeso dal Presidente di questa, domiciliato *ex* lege presso la stessa Commissione;

- resistente-

OGGETTO: controversia in materia di riconoscimento della protezione internazionale ex artt. 35 D.del L. L.vo n. 25/2008 e 19 del D. L.vo n. 150/2011.

a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza del 30/10/2014, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Firmato Da: SONEGO MAURO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 824b3

Con ricorso depositato l'11.3.2014 il signor , nato a Eastering, GHANA, il 7/7/1985, ha impugnato la decisione del 12.2.2014 con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia aveva negato la sussistenza dei requisiti per il rilascio del premesso di soggiorno per motivi umanitari.

A detta del ricorrente le minacce subite dagli zii materni per essersi rifiutato di convertirsi al cristianesimo e la necessità di fuggire dalla Libia dove si era trasferito a seguito dello scoppio della guerra civile, dovevano indurre la Commissione Territoriale a riconoscere la sussistenza de seri motivi umanitari per il rilascio del premesso di soggiorno.

Si è costituito il Ministero dell'Interno difendendo la legittimità dell'operato della Commissione Territoriale di Gorizia.

All'udienza del 30/10/2014, svoltasi in camera di consiglio, sono comparsi il ricorrente e il suo difensore che ha insistito per l'accoglimento della domanda. Nessuno è comparso per il Ministero resistente.

Il giudice si è riservato la decisione.

****

La domanda proposta dal signor ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 25/2008 (attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), è fondata.

****

La genericità delle dichiarazioni rese in sede di audizione personale avanti alla Commissione Territoriale di Gorizia in ordine al timore di subire delle violenze da parte degli zii materni per non essersi convertito al cristianesimo, non integra gli estremi per il riconoscimento dei gravi motivi umanitari al fine del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Comunque, in ordine a questa stessa domanda, si osserva che il signor , come tanti suoi connazionali, si era trasferito dal Ghana in Libia dov'era più facile trovare un lavoro per vivere dignitosamente.

Firmato Da: SONEGO MAURO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 824b3

Allo scoppio della guerra civile in Libia il ricorrente come gran parte delle persone che avevano trovato lavoro in questo Stato è immigrato in Italia.

Con una decisione di carattere generale a fronte della massiccia immigrazione dalla Libia, lo Stato Italiano ha deciso nell'ambito della cosiddetta procedura "Emergenza Nord Africa" di riconoscere agli interessati che avevano presentato domanda di riesame, il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Per cui, malgrado il nominativo del signor [illegible], non sia ricompreso nell'elenco trasmesso con nota del 18.4.2013 dalla Commissione Territoriale di Gorizia contenente i nominativi degli immigrati libici a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno, si ritiene che anche rispetto a quello vada riconosciuta la sussistenza dei gravi motivi ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Infatti, la situazione sostanziale del ricorrente di immigrato in Libia e da qui in Italia è del tutto uguale a quella degli altri immigrati, a cui a seguito di loro esplicita richiesta di riesame, è stato riconosciuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari in via amministrativa nell'ambito della sopra indicata procedura "Emergenza Nord Africa".

La controvertibilità della questione trattata costituisce motivo per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

Riconosce a favore del signor [illegible], nato a Eastering, GHANA, il 7/7/1985, la sussistenza dei gravi motivi di carattere umanitario di cui all'art. 5, VI comma del D. L.vo. n. 286/1998 ai fini del rilascio del relativo permesso di soggiorno nel territorio italiano;

- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Trieste il 5 novembre 2015

Il Giudice
dott. Mauro Sonego

Firmato Da: SONEGO MAURO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 824b3